

## Scheda di lettura sul **Part-time nella scuola** (Cfr. art.46 CCNL '95, O.M. n.446 del 22/7/97)

**Possono** fare domanda di part-time tutti coloro che desiderano stabilire un rapporto di lavoro a tempo parziale (lavorare con un orario inferiore a quello previsto). Sono **obbligati** a scegliere questa soluzione tutti coloro che vogliono prestare altra attività lavorativa, anche subordinata, purché non presso altra amministrazione pubblica.

- **Destinatari**

Tutto il personale della scuola: docenti di ogni ordine e grado, ata. Esclusi: personale direttivo, responsabili amministrativi, docenti e assistenti Conservatori e Accademie.

- **Motivi**

Tutti possono presentare domanda di part-time, saranno accolte le domande fino al 25% della dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso e qualifica funzionale. (es. 25% dei docenti scuola materna della provincia.....).

- **Precedenze**

All'interno di ciascuna qualifica e classe di concorso l'ordine è determinato dall'**anzianità di servizio**, nel caso di parità dall'anzianità anagrafica. Altri titoli di precedenza a parità di punteggio sono: essere portatori di handicap e di invalidità, avere diritto all'assegno di accompagnamento, avere familiari a carico portatori di handicap, soggetti a fenomeno di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave, avere figli di età inferiore alla frequenza della scuola d'obbligo, avere familiari da assistere in condizioni di invalidità e malattia mentale, avere genitori anziani non autosufficienti, aver genitori con figli minori in relazione al loro numero, aver superato i 60 anni di età e i 25 di effettivo servizio, avere motivate esigenze di studio, che verranno valutate dall'amministrazione di competenza.

- **Durata**

La domanda prevede una durata **biennale**. E' possibile accogliere, prima della scadenza del biennio, anche trasformazioni a tempo pieno, solo se motivate.

- **Orario**

Il part-time indica "metà tempo", ma è possibile chiedere un orario superiore al 50%, se non si svolge altra attività lavorativa. Nell'articolazione dell'orario si possono scegliere due modalità: verticale (almeno tre giorni lavorativi), orizzontale (tutti i giorni lavorativi) Le ore relative alle attività funzionali all'insegnamento sono proporzionati all'orario di insegnamento stabilito per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si è instaurato (es: 50%, 75%...).

Rimangono per intero gli obblighi connessi alla preparazione delle lezioni, alla correzione degli elaborati, agli scrutini e agli esami relativi alle proprie classi. Anche le attività funzionali di cui alla lett. a) comma 3, dell'art. 27 del Ccnl/03 (40 ore per partecipazione alle riunioni del collegio docenti) sarebbero dovute per intero, a differenza di quelle di cui alla lett. b) – (consigli di classe, interclasse, intersezione). Ciò è quanto prevede l'OM 446/97 cui l'art. 36 del Ccnl/03 rimanda anche se si tratta di una interpretazione della norma generale sul part-time, e specifica per il lavoro docente, piuttosto controversa e discutibile perché a fronte di una riduzione di emolumenti retributivi direttamente proporzionale alla durata della prestazione d'insegnamento, l'obbligo alla prestazione per intero di tale tipologia di attività funzionale si configura a tutti gli effetti come una immotivata "perdita salariale".

Per il personale ATA l'articolazione dell'orario a part-time deve salvaguardare le necessità organizzative delle istituzioni scolastiche, per garantire la continuità giornaliera dei servizi.

Per la scuola elementare l'insegnamento comprende la programmazione didattica collegiale (es: 11 ore frontali +1 ore programmazione, riduzione al 50%), per la scuola media (classi a tempo prolungato) l'orario comprende le attività art.1 del D. M. 22/7/83.

- **Retribuzione e previdenza**

La retribuzione è proporzionata al rapporto di lavoro parziale che si è instaurato (es: 50%, 75%...). Ai fini della pensione i periodi lavorati a regime di part-time sono conteggiati per intero per quanto riguarda il calcolo degli anni, mentre per il calcolo economico della pensione in proporzione ai contributi versati.

- **Divieti**

Non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nella classi delle scuole elementari e nelle sezioni dove l'insegnamento è svolto da un unico docente.

Il personale a part-time non può essere assegnato di materie letterarie su tempo prolungato.

- **Specificazioni**

Per i **docenti di scuola media e superiore** la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento, in base alla composizione della cattedra.

I **docenti di sostegno** con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su singoli alunni che comportano interventi di durata superiore alla metà dell'orario d'insegnamento obbligatorio.

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, possono svolgere la funzione di membro interno per gli **esami di maturità** e essere nominati a domanda componenti delle commissioni, in ogni caso svolgono orario a tempo pieno, perciò la retribuzione e il trattamento economico vengono corrisposti per intero.

Il **personale collocato a riposo** può richiedere il mantenimento in servizio con part-time se in possesso dei seguenti requisiti: 52 anni di età congiunti a 35 anni di contributi, 36 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. (In questo caso la domanda va presentata entro i termini di presentazione della domanda di pensione)

- **Scadenze**

La domanda va presentata entro il **15 marzo** al Provveditorato agli studi della provincia sede di titolarità, tramite il capo d'istituto.